

dataprim**NEWS**

n° 26

07 LUGLIO 2022

 Wolters Kluwer



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

COMPENSABILI ANCHE I CREDITI DEI PROFESSIONISTI VERSO LA PA

MODELLI INTRASTAT CON NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE

LAVORO

DECONTRIBUZIONE SUD FINO AL 31 DICEMBRE: E POI?

SGRAVIO AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR CON AUTORIZZAZIONE UE

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: QUALI REGOLE SI APPLICANO NELLE GRANDI AZIENDE



sommario

COMPENSABILI ANCHE I CREDITI DEI PROFESSIONISTI VERSO LA PA

Matteo Dellapina - Avvocato

I crediti dei professionisti maturati verso la Pubblica Amministrazione potranno essere compensati con i debiti iscritti a ruolo. La novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti: viene così ampliata la platea di soggetti - titolari di un credito verso la PA, purchè non prescritto, certo, liquido ed esigibile - che potranno compensarlo con le somme dovute per carichi affidati all'agente della riscossione e indicati nelle cartelle di pagamento. Per eseguire la compensazione, il credito vantato nei confronti della PA deve essere certificato dall'amministrazione interessata a favore della quale sono state svolte le prestazioni

Un'importante novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che introduce anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per procedere alla compensazione sarà necessario che il credito vantato verso la PA sia certificato dall'amministrazione interessata. Grazie alla modifica al D.L. n. 50/2022 (art. 20-ter), diventa possibile compensare i crediti vantati dal professionista verso la Pubblica Amministrazione, con i debiti iscritti a ruolo.

L'intervento va a modificare l'art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che, dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le certificazioni, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Per procedere all'estinzione del debito iscritto a ruolo dovrà essere verificata l'esistenza e la validità della certificazione.

L'art. 20-ter, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l'art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che - alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione - saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.

Inoltre, tale disciplina sarà applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

L'altra novità poi riguarda l'abrogazione della disciplina speciale

della compensazione provvisoria prevista dal comma 7-bis dell'art. 12, D.L. n. 145/2013, che rimandava a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), per l'individuazione delle modalità per la compensazione (anno 2014) delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di cui sopra. Tale decreto doveva poi individuare gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione. I crediti derivanti da prestazioni professionali erogate verso la PA rientrano nel novero di quelli compensabili con i debiti iscritti a ruolo.

Per procedere alla compensazione, però è necessario seguire un procedimento ben preciso.

Anzitutto sarà necessario che il credito spettante sia certificato dalla pubblica amministrazione interessata (Amministrazioni statali, centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale; enti pubblici nazionali; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

altre PA ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) a favore della quale sono state svolte le prestazioni.

La richiesta di certificazione dovrà essere effettuata mediante la piattaforma dei crediti commerciali, disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. Il titolare del credito darà inizio al processo di certificazione presentando apposita istanza tramite la piattaforma.

Se la PA non provvede al rilascio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato di nominare un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere. Tale certificazione, una volta rilasciata, indicherà anche la data entro cui la PA deve procedere al pagamento.

Tale documento dovrà poi essere presentato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unitamente ad apposita istanza di compensazione.

Verificata la conformità, in caso di esito positivo, l'Agenzia compenserà i crediti con i debiti iscritti a ruolo, rilasciando poi l'attestazione di pagamento.

È bene sottolineare che, in fase di compensazione, qualora il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, il contribuente dovrà indicare gli importi che intende estinguere. Era necessario ampliare così la platea di soggetti che potessero beneficiare del meccanismo compensativo, riconoscendolo non solo a coloro che risultavano titolari di crediti relativi ad attività di somministrazione, forniture e appalti, ma anche a chi aveva prestato la propria attività di prestazione professionale verso la Pubblica Amministrazione.

Occorrerà attendere per capire se a tale intervento "estensivo" ne seguirà un altro che consentirà di abbracciare altre tipologie di crediti nel novero di quelli compensabili, ampliando sempre più la categoria, nel rispetto però dei requisiti richiesti.

MODELLI INTRASTAT CON NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE

Marco Peirolo - Dottore commercialista

Nel modificare il calendario di alcuni adempimenti fiscali, il decreto Semplificazioni interviene anche sul termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: l'invio degli elenchi, già previsto al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, viene differito alla fine del mese successivo al periodo di riferimento. La novità - in vigore dal 22 giugno 2022 - ha effetto immediato: la prima applicazione ha interessato già gli elenchi INTRASTAT del mese di maggio, la cui scadenza è stata pertanto rinviata al 30 giugno

Il decreto Semplificazioni (art. 3, comma 2, D.L. n. 73/2022), modificando l'art. 50, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993, stabilisce che l'invio degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, in luogo del precedente termine, fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Tale ultimo termine era previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010, conseguentemente abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 73/2022. La nuova tempistica ha avuto effetto già per gli elenchi riepilogativi relativi al mese di maggio 2022, che dovevano essere presentati entro il termine del 30 giugno, anziché entro quello del 27 giugno (cadendo il 25 giugno di sabato).

Gli elenchi riepilogativi di giugno 2022, al pari di quelli del secondo trimestre dell'anno in corso, beneficeranno invece del differimento al 22 agosto previsto dall'art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 per gli adempimenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto, tenuto conto che il 31 luglio cade di domenica. In merito alla presentazione degli elenchi riepilogativi, l'art. 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce la periodicità:

- mensile, se l'ammontare totale trimestrale delle operazioni, nei quattro trimestri precedenti, è superiore a 50.000 euro;
- trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale delle operazioni, nei quattro trimestri precedenti, è inferiore o uguale a 50.000 euro.

In considerazione delle novità introdotte dal provvedimento n. 194409/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dalla determinazione n. 493869/2021, tale periodicità è applicabile agli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni (modello INTRA 2-bis) e delle prestazioni di servizi resi (modello INTRA 1-quater).

Per gli elenchi degli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e delle prestazioni di servizi ricevuti (modello INTRA 2-quater), la periodicità trimestrale è stata abolita, mantenendo la periodicità di presentazione mensile, ai soli fini statistici, per i soggetti passivi che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato:

- acquisti intracomunitari di beni per un ammontare pari o superiore a 350.000 euro;

- acquisti intracomunitari di servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro. La determinazione n. 493869/2021 ha, inoltre, sostituito l'Allegato XI alla determinazione n. 13799/2018, contenente le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi, intervenendo sull'individuazione del periodo di riferimento del modello INTRA 2-bis, riguardante gli acquisti intracomunitari di beni. Nelle previgenti istruzioni si affermava che tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche e che, in particolare, gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, con la conseguenza che sono escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi riepilogativi le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano nel territorio italiano (es. operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore). Le nuove istruzioni, dopo avere ribadito che tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche, specificano che gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati:

- nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano; ovvero

- nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva n. 2006/112/CE. Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. In conformità alle previgenti istruzioni, viene ribadita l'esclusione dall'obbligo di indicazione nel modello INTRA 2-bis delle operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano, come nel caso della triangolazione in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione.

DECONTRIBUZIONE SUD FINO AL 31 DICEMBRE: E POI?

Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

La Commissione europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la decontribuzione per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Resta da capire cosa avverrà per il futuro. La deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, agganciata al Temporary Framework e alla crisi Covid fino al 30 giugno, ha trovato ora un appiglio semestrale negli effetti negativi derivanti dalla crisi ucraina. Se, come tutti ci auguriamo, la guerra dovesse finire, quale altra motivazione troverà la Commissione UE per autorizzare la continuazione della decontribuzione per gli anni a venire (fino al 31 dicembre 2029)? È un problema serio, che dovrebbe trovare una soluzione complessiva, senza lo stitilicidio di autorizzazioni semestrali che generano incertezza

Procede, con concessioni “pezzetto per pezzetto”, la decontribuzione per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna che il nostro Legislatore, con la legge n. 178/2020, ha previsto - sia pure in modo decrescente - fino alla fine del 2029. La Commissione Europea, con decisione adottata il 24 giugno, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione, ha prorogato il beneficio fino al 31 dicembre 2022. Se, nelle volte precedenti la motivazione era stata agganciata alla crisi pandemica, questa volta, la deroga temporanea alla normativa sugli aiuti di Stato, ha trovato l'appiglio decisivo nelle conseguenze di natura economica strettamente correlate al conflitto tra la Russia e l'Ucraina.

Questa decisione (e, poi, vedremo, cosa accadrà a partire dal prossimo anno) consente ai datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) di fruire, nel secondo semestre dell'anno in corso, di una riduzione contributiva pari al 30%: dalla decontribuzione sono escluse le banche, le assicurazioni, le società finanziarie, gli imprenditori agricoli e i datori di lavoro domestici.

L'art. 1, comma 162, della legge n. 178/2020 esclude, poi, espressamente, dalla agevolazione una serie di soggetti (la maggior parte di origine pubblica) come, ad esempio, gli enti pubblici economici, gli IACP, trasformati dalle leggi regionali in enti pubblici Economici, gli enti privatizzati per effetto di specifici provvedimenti, le ex IPAB, i consorzi di bonifica, gli enti morali e quelli ecclesiastici.

La decisione della Commissione Europea impone, a mio avviso, un breve riepilogo della normativa e delle indicazioni amministrative (la norma originaria, poi riportata nella legge di Bilancio 2021, la si trova nell'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020) tra cui spiccano le circolari dell'Istituto n. 122/2020 e n. 33/2021 e diversi messaggi interpretativi, tra cui, importante, è il n. 2434/2021 nel quale si offrono delucidazioni sulla decontribuzione relativa alla quattordicesima mensilità.

Ma, andiamo con ordine.

Il Legislatore del 2020 diversificò la decontribuzione nel modo seguente in più anni:

- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione è totale nel senso che riguarda tutti i lavoratori dipendenti senza alcun limite per le fasce retributive medio-alte.

La decontribuzione non riguarda, ovviamente, i premi e i contributi INAIL nonché, come altre disposizioni ove si parla di abbattimenti contributivi, la c.d. “contribuzione minore”:

- il contributo, se dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato del TFR, secondo la previsione dell'art. 2120 c.c.;
- il contributo, se dovuto, ai Fondi bilaterali ex articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale (FIS) disciplinato dal successivo art. 29 ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui parla, infine, l'art. 40;
- il contributo dello 0,30% a favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua, secondo la previsione dell'art. 118 della legge n. 388/2000;

- le contribuzioni di natura solidaristica.

Il riferimento attraverso il quale si applica la riduzione contributiva è rappresentato dalla sede presso la quale operano i lavoratori e che deve essere ubicata in uno dei territori delle Regioni sopra indicate: essi sono rilevabili dall'UniEmens. La questione relativa alle Agenzie di lavoro temporaneo ubicate in altri territori che somministrano personale a datori di lavoro che operano in “zona di decontribuzione” è stata, a suo tempo risolta, dall'INPS (nel senso della riconoscibilità dell'agevolazione), su parere conforme del Dicastero del Lavoro, in quanto si tratta di un beneficio che tali imprese riversano sugli utilizzatori.

Proseguendo nel rapido esame della normativa di riferimento occorre sottolineare che, non essendoci una nuova assunzione, non trova applicazione l'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 ma, unicamente, l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Ciò significa che per l'accesso al beneficio occorre:

- essere in regola con il DURC;
- non aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono, in sostanza, quelle richiamate nell'allegato al D.M. istitutivo del DURC) ed essere in regola con gli altri obblighi di legge;
- rispettare gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, nonché, se esistenti, quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La decontribuzione, come ricorda la circolare n. 33/2021, è una agevolazione che, nelle intenzioni del Legislatore, sia pure in maniera decrescente, si protrarrà fino al 31 dicembre 2029: essa è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, fatta eccezione del caso in cui sussista per qualche beneficio un esplicito divieto di cumulo (è questo il caso, ad esempio, del comma 114 dell'art. 1, legge n. 205/2017). Laddove si intenda procedere al cumulo, quest'ultimo troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua del datore di lavoro. Fatta questa breve premessa che, comunque, riconosce “la copertura europea” allo sgravio contributivo fino al 31 dicembre 2022, si pone il problema di cosa avverrà per il futuro, atteso che la fine delle agevolazioni si presenta come un traguardo abbastanza lontano (31 dicembre 2029).

Fino al 30 giugno scorso, la deroga alla normativa sugli aiuti di Stato è avvenuta con l'aggancio al Temporary Framework (con ampi limiti economici di agevolazione), strettamente legato alla crisi epidemiologica da Covid-19, che ha terminato la propria operatività; quella attuale ha trovato un appiglio semestrale negli effetti negativi derivanti dalla crisi ucraina e, probabilmente, l'ammontare del beneficio rientrerà nelle regole generali del “de minimis”. Ma se, come tutti ci auguriamo, la guerra dovesse finire, quale altra motivazione troverà la Commissione Europea per autorizzare la continuazione della decontribuzione per gli anni a venire? È un problema serio per il nostro Meridione che dovrebbe trovare una soluzione complessiva, senza essere sottoposti allo stillicidio delle autorizzazioni semestrali che generano incertezza.

SGRAVIO AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR CON AUTORIZZAZIONE UE

Con un avviso pubblicato il 5 luglio 2022 il Ministero del Turismo ha reso nota l'autorizzazione, da parte dell'Unione europea, alla fruizione dello sgravio contributivo previsto in favore delle agenzie viaggi e tour operator. La misura è stata ritenuta compatibile con il quadro temporaneo in vigore per gli aiuti di Stato. Con il messaggio n. 2712 del 2022 l'INPS ha fornito le relative istruzioni applicative per la presentazione della domanda di esonero

L'Unione Europea ha autorizzato, nell'ambito del Temporary framework, l'esonero contributivo previsto dal D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 in favore dei datori di lavoro che operano nel comparto turistico.

Si tratta di uno sgravio integrale dal versamento dei contributi in favore dei datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator.

L'esonero è riconosciuto per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.

La decontribuzione INPS è integrale, a valere sul 100% dei contributi previdenziali Inps da versare.

Sono esclusi i premi e della contribuzione INAIL per i datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator. L'esonero dal pagamento si applica fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022. Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile.

Il bonus contributi riservato ad agenzie viaggio e tour operator è concesso nel rispetto del limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022.

L'agevolazione in trattazione consiste, pertanto, in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti da un codice ATECO appartenente alla divisione 79.

A questi datori di lavoro, entro il 30 giugno 2022, l'INPS ha attribuito il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022.

L'applicativo telematico "Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter" sarà reso disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo") per consentire a ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, la possibilità di fornire le informazioni necessarie per determinare l'esatto ammontare dell'esonero spettante.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: QUALI REGOLE SI APPLICANO NELLE GRANDI AZIENDE

Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per le imprese che superano i 15 dipendenti, trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, quando il licenziamento non risulta nullo, ma più genericamente invalido, la sanzione riconosciuta dall'art. 18 è rappresentata dall'annullamento del licenziamento, con la condanna del datore alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria. Inoltre, il datore è obbligato a percorrere un tentativo di conciliazione obbligatorio, preventivo, che dovrà rappresentare, a pena di invalidità, il primo adempimento, anteriore finanche alla stessa comunicazione di licenziamento. Quali regole si applicano invece in relazione al regime delle tutele crescenti?

La tradizionale distinzione tra "grande" e "piccola" azienda, con riferimento alla disciplina dei licenziamenti, è legata alla soglia dei 15 dipendenti, superata la quale è applicato l'art. 18, e permangono differenze di tutela, anche con il regime delle tutele crescenti, in vigore dal 7 marzo 2015. Quella che prima della riforma del 2012 (l. n. 92/2012) era la tutela ordinaria per qualsiasi licenziamento illegittimo per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti (reintegrazione e risarcimento integrale del danno con il pagamento di tutti gli stipendi dal licenziamento alla reintegra), è adesso riservata esclusivamente al licenziamento nullo, perché orale o perché irrogato in spregio ai divieti espliciti della legge. Quando invece il licenziamento non risulta nullo, ma più genericamente invalido, la sanzione riconosciuta dal quarto comma dell'art. 18 dello Statuto è rappresentata dall'annullamento del licenziamento, con la condanna del datore alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum), nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum). Il risarcimento del danno non è però integrale, perché come previsto dallo stesso quarto comma, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria che scaturisce da queste operazioni, non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Nella formulazione pensata dalla riforma del 2012, in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, il

giudice poteva disporre pure la reintegra. La Corte costituzionale, con due sentenze, ha dapprima eliminato la possibilità, rendendo invece obbligatorio il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro (sent. 1° marzo 2021, n. 51), per poi eliminare del tutto la richiesta della natura manifesta dell'infondatezza (sent. 19 maggio 2022). Ad oggi quindi la semplice insussistenza del giustificato motivo oggettivo conduce comunque alla reintegra, mentre la tutela indennitaria sembra essere riservata ai casi di violazione di precetti formali, con gli importi riconosciuti a titolo indennitario dimezzati. La riforma del 2012 ha introdotto un'altra interessante novità, proprio con riguardo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo disposti dai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti. In questi casi, ai sensi del modificato art. 7 della legge n. 604/66, il datore è obbligato a percorrere un tentativo di conciliazione obbligatorio, preventivo, che dovrà rappresentare, a pena di invalidità, il primo adempimento, anteriore finanche alla stessa comunicazione di licenziamento, cui dovrà provvedere sin dal momento in cui matura l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro per ragioni organizzative o produttive. Il procedimento, rapido, dovrà necessariamente svolgersi presso la commissione di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il D.Lgs. n. 23/2015, nell'ambito del più ampio progetto di riforma noto come Jobs Act, ha introdotto il cosiddetto regime delle tutele crescenti per disciplinare i casi di invalidità dei licenziamenti, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dal 7 marzo del 2015, data di entrata in vigore del provvedimento.

Riservando la tutela reale piena ai soli casi di nullità, l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 esclude la possibilità di una reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato per ragioni economiche, riservandogli una tutela indennitaria, così che il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

Con due distinte pronunce la Consulta (sentenza 8 novembre 2018, n. 194 per il regime relativo ai licenziamenti illegittimi nel merito; sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150 per la previsione relativa ai vizi formali e procedurali), ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui legavano rigidamente il calcolo della indennità da riconoscere ad un numero fisso di mensilità, da moltiplicare per gli anni di servizio, restituendo al giudice il compito di individuare in concreto la misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, anche in applicazione del regime delle tutele crescenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

11 luglio 2022

- Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)
- Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)
- Versamento contributi Fondo M. Negri
- Versamento contributi lavoratori domestici

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

